



COMUNE DI CARBONIA

PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Parere n° 5

L'anno duemila ventitre, il giorno 8 del mese di febbraio si è riunito il Collegio dei Revisori del Comune di Carbonia nelle persone di:

Dott.ssa Maria Laura Vacca – Presidente

Rag. Pietro Soru– Componente

Dott.– Maurizio Casti Componente

per il rilascio del parere sul seguente provvedimento:

Proposta di deliberazione al Consiglio comunale : N. 5 del 02.02.2023

Proponente: ufficio tributi

Oggetto modifiche regolamento per l' 'applicazione del canone di concessione per l'occupazione delle aree pubbliche destinate ai mercati di cui alla deliberazione C.C.N. 9 del 01/03/2021

IL COLLEGIO DEI REVISORI

PREMESSO CHE:

- l'art. 1, comma 837, della Legge 160/2019 che dispone: "A decorrere dal 1° gennaio 2021 i comuni e le città metropolitane istituiscono, con proprio regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del D.Ls. 446/1997, il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate";
- la disciplina legislativa inerente il suddetto canone, contenuta nei commi da 837 a 845 del succitato art. 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160;
- il canone in oggetto ha sostituito la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui

al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 del presente articolo, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

VISTO

- l'art. 1, commi dal 837 al 845, della citata legge 27 dicembre 2019, n. 160 dai quali si evince che il canone in oggetto può essere disciplinato dal Comune con proprio Regolamento e che lo stesso è quantificato tenendo conto di diversi parametri tra cui la superficie oggetto di occupazione, anche abusiva, la durata, la tipologia e la zona del territorio comunale dove insiste l'occupazione dell'area pubblica;

CONSIDERATO

- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 01.03.2021 avente a oggetto: "Approvazione del regolamento per l'applicazione del canone di concessione delle aree pubbliche destinate a mercati" con cui è stato approvato il regolamento comunale che detta le norme del canone in questione;
- il vigente regolamento per l'Applicazione del canone di concessione delle aree pubbliche destinate a mercati e, in particolare, l'art. 4 che così dispone:

Art. 4 - Riduzioni e maggiorazioni

1. Per le occupazioni di mercato annuale l'importo del canone dovuto, si determina moltiplicando la superficie occupata in base alla misura annuale di tariffa come determinata dalla Giunta Comunale. Per le occupazioni aventi inizio nel corso dell'anno, esclusivamente per il primo anno di applicazione, l'importo del canone, viene determinato in base all'effettivo utilizzo diviso in dodicesimi considerando per intero le frazioni di mese superiori a 15 giorni.
2. Per le occupazioni di mercato giornaliero si applica la tariffa base determinata dalla Giunta comunale frazionata per 9 ore in relazione all'orario effettivo; qualora l'orario effettivo fosse superiore a 9 ore, si applica la tariffa giornaliera.
3. Per le occupazioni realizzate in occasione dei mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale, il canone da applicare agli operatori commerciali titolari di posto fisso, è ridotto del 40%.
4. Per le occupazioni realizzate in occasione dei mercati che si svolgono con carattere stagionale o con cadenza mensile, il canone da applicare agli operatori commerciali titolari di posto fisso è ridotto della stessa percentuale di cui al comma 3.
5. Per le occupazioni realizzate in occasione dei mercati settimanali, stagionali o mensili, il

canone è determinato in base alle tariffe stabilite dalla Giunta comunale da applicare agli operatori commerciali non titolari di posto fisso (spuntisti), indipendentemente dall'orario effettivo dell'occupazione; l'importo di canone giornaliero così determinato non potrà essere inferiore a € 8,00.

6. Per le occupazioni di mercato giornaliera di cui ai precedenti commi da 2 a 5 non si applica la riduzione del 50% prevista dall'art. 18 comma 1 lett. l) del Regolamento sul canone unico patrimoniale.
7. Per le occupazioni di mercato giornaliera le tariffe determinate per ore o fasce orarie non possono essere inferiori, qualunque sia la zona di riferimento dell'occupazione ed indipendentemente da ogni riduzione, ad € 0,1291 al metro quadrato per giorno.
8. Le occupazioni presso il Mercato Civico sono esentate dal canone sull'occupazione di cui al presente regolamento, rimanendo soggette al canone per la gestione delle pulizie, energia elettrica, acqua ecc..

POICHE ‘

l'Ente ha ritenuto procedere alla modifica dei commi 2 e 3 dell'art. 4 del vigente Regolamento al fine di rendere più omogenea la tariffa per le occupazioni di mercato giornaliera prevedendo, altresì, che sia la Giunta Comunale, per le occupazioni realizzate in occasione dei mercati, che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale, a prevedere la riduzione del canone, non in misura fissa, bensì entro la percentuale che va dal 30% al 40% in relazione alle annuali esigenze di bilancio;

e pertanto di dover modificare il sopra indicato articolo 4 comma 2 e comma 3, come segue:

- comma 2: "Per le occupazioni di mercato giornaliero si applica la tariffa base determinata dalla Giunta comunale frazionata per 24 ore e moltiplicata in relazione all'orario effettivo; qualora l'orario effettivo fosse superiore a 9 ore, si applica la tariffa giornaliera";
- comma 3: "Per le occupazioni realizzate in occasione dei mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale, il canone determinato, da applicare agli operatori commerciali titolari di posto fisso, è ridotto di una percentuale che va dal 30% al 40%; tale percentuale verrà decisa dalla Giunta Comunale in sede di approvazione delle relative tariffe".

CONSIDERATI INOLTRE

- l'art. 52 del D.lgs. 446/97 che dispone che "... Le Province ed i Comuni possono disciplinare con Regolamento le proprie Entrate, anche Tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli Tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei Contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di Legge vigenti ...";

- il vigente «T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali» (D.lgs. 267/18.8.2000) che conferma, all'art. 149, che "... La legge assicura (...) agli enti locali potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, con conseguente adeguamento della legislazione tributaria vigente.» e precisa, all'art. 42, II comma, che rientra nella competenza del consiglio comunale l'adozione di atti in materia regolamentare (lett. A) e di atti concernenti l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote (lett. F) ...”;
- l'art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000 a mente del quale "... Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento ...”;
- l'articolo unico del D.M. Ministero dell'Interno 13 dicembre 2022 (pubblicato in G.U. 19 dicembre 2022, n. 295) che differisce al 31 marzo 2023 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2023/2025 degli enti locali, autorizzando contestualmente l'esercizio provvisorio sino a quella data;
- l'art. 1, c. 775, L. 29 dicembre 2022, n. 197: “775. In via eccezionale e limitatamente all'anno 2023, in considerazione del protrarsi degli effetti economici negativi della crisi ucraina, gli enti locali possono approvare il bilancio di previsione con l'applicazione della quota libera dell'avanzo, accertato con l'approvazione del rendiconto 2022. A tal fine il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per il 2023 è differito al 30 aprile 2023.”;

IL COLLEGIO DEI REVISORI

- ✓ Visti i pareri di regolarità tecnico e contabile;
- ✓ Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- ✓ Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;
- ✓ Visto lo Statuto Comunale;

ESPRIME

in relazione alle proprie competenze ed ai sensi del D.Lgs. 267/2000, parere favorevole alla proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL COLLEGIO DEI REVISORI

Dott.ssa Maria Laura Vacca

Rag. Pietro Soru

Dott. Maurizio Casti

